

Coronavirus, applicazione nuove norme DPCM 22 marzo 2020

Frequently Asked Questions

*[Aggiornato al 14.04.2020]*

**D*.*** *Per poter continuare a svolgere l'attività economica è necessario considerare solo l'attività primaria dell'impresa, o è possibile tenere conto anche dell'attività prevalente e dell'attività secondaria iscritte nel registro delle imprese?*

**R.** Se l'attività prevalente, o l'attività secondaria sono incluse nell'elenco di cui all'allegato 1) del DPCM 22 marzo 2020 l'impresa può continuare la sua attività. In altre parole, non si deve tenere conto solo dell'attività primaria.

\*\*\*

**D.** *L'elenco delle attività economiche per le quali è consentita la prosecuzione talvolta si ferma alle prime cifre della codifica Ateco 2007. Se l'impresa svolge un'attività che è iscritta al registro delle imprese con un codice di attività più dettagliato che arriva ad esempio alla quinta cifra, l'impresa è autorizzata a proseguire l'attività?*

**R.** Si: tutte le imprese che svolgono attività economiche incluse in uno dei codici presenti nella Tabella allegata al DPCM 22 marzo 2020 sono autorizzate a proseguire l'attività.

\*\*\*

**D.** *Con riferimento all'Allegato 1 del DCPM 22 marzo 2020 è possibile confermare la validità del''interpretazione estensiva che considera come autorizzate ad operare tutte le attività che siano comprese nel codice 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE.*

*In particolare si chiede conferma se sono autorizzate ad operare le imprese con codice di attività:*

*49.4 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO*

*49.42.0 SERVIZI DI TRASLOCO*

*49.42.00 SERVIZI DI TRASLOCO PER IMPRESE O FAMIGLIE EFFETTUATI TRAMITE TRASPORTO SU STRADA INCLUSE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI MOBILIA*

**R.** E' stata già fatta una disamina della questione anche con il Ministero dello Sviluppo economico e si conferma che l'indicazione del codice nell'Allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020 della divisione (numero a due cifre - 49 nel caso specifico) intende estesa la deroga a tutti i gruppi (numero a 3 cifre), classi (numero a 4 cifre), categorie (numero a 5 cifre) e sottocategorie (numero a 6 cifre) da essa discendenti.

\*\*\*

**D*.*** *In relazione all'art. 1 co. 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020, si chiede di conoscere la vostra interpretazione relativamente all'inciso "Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020."*

*Il combinato disposto delle varie disposizioni sembrerebbe portare a queste indicazioni di cui si chiede conferma o diversa impostazione:*

*a) tutte le attività commerciali ricomprese nell' art. 1 co. 1 n. 1) del DPCM 11 marzo 2020 sono consentite ( anche quelle non espressamente richiamate nel DPCM 20 marzo 2020 - vedi ad esempio codice ateco 47.2 e 47.4)*

*b) tutte le attività di ristorazione e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade~ricomprese nell' art. 1 co. 1 n. 2) del DPCM 11 marzo 2020 non sono consentite;*

*Rimane incerta la questione se sia consentita o meno la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto di cui all'art. 1 co. 1 n. 2) del DPCM 11 marzo 2020.*

**R.** Si, l'attività di sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto continua ad essere consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 che dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

\*\*\*

**D.** *Un'attività economica viene considerata autorizzata alla prosecuzione quando il proprio codice Ateco è incluso tra quelli presenti nell'allegato al DPCM 22 marzo 2020 con l'indicazione della divisione (codice Ateco a 2 cifre).*

*Si chiede se l'autorizzazione si considera estesa anche a tutti i gruppi (codice Ateco a 3 cifre), classi (codice Ateco a 4 cifre), categorie (codici Ateco a 5 cifre) e sottocategorie (codici Ateco a 6 cifre), che discendono dal codice Ateco a 2 cifre.*

**R.** Si tutte le imprese con codici Ateco che discendono da quello ad una cifra o due cifre presenti nell'allegato al DPCM del 22 marzo 2020 sono autorizzate a proseguire l'attività economica.

\*\*\*

**D.** *L'attività di "commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet" (codice Ateco 47.91) che era tra quelle consentite ai sensi del DPCM dell'11 marzo 2020, può ancora intendersi tra quelle per le quali è ancora possibile la prosecuzione dell'attività?*

**R**. Si

\*\*\*

**D.** *E' possibile avere delucidazioni sull'apertura (o meno) delle attività commerciali di "Commercio al dettaglio di ferramenta"? Dall'ultimo decreto del 22 marzo infatti si evince che " l'art.1 del DPCM 20 Marzo 2020 stabilisce che per le attività commerciali resta fermo quanto disposto dal DPCM 11 Marzo 2020"...*

*Il codice ateco di vendita al dettaglio di ferramenta è il 47 che non compare nel nuovo allegato del DPCM del 22 marzo... ma questo rimando al vecchio DPCM dell'11 marzo crea qualche confusione*

**R.** L'attività di "commercio al dettaglio di ferramenta" viene individuata con il codice Ateco 47.52.1 e rientra fra le attività di commercio al dettaglio la cui prosecuzione è stata autorizzata dal DPCM 11 marzo 2020.  
Tutte le attività di commercio la cui prosecuzione era stata consentita con il DPCM dell'11 marzo possono proseguire ad essere esercitate anche dopo il DPCM del 22 marzo 2020.

\*\*\*

**D***. Fra le attività richiamate alla lettera d) dell’articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020, funzionali ad assicurare la continuità della filiera alimentare di cui all'allegato 1, dello stesso DPCM, rientrano anche quelle funzionali alle attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari individuate all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020?*

**R.** Si, il DPCM 22 marzo 2020 dispone alla lettera a) dell’articolo 1 che “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.”.

Il DPCM 11 marzo fa salve nell'allegato 1, le attività di commercio al dettaglio di generi alimentari nelle varie forme.

Pertanto sono autorizzate anche le attività funzionali ad assicurare la continuità del commercio al dettaglio di generi alimentari, al pari delle altre attività della filiera alimentare, secondo le modalità riportate alla lettera d) dell'art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 che prevedono la comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite e nel rispetto delle condizioni di cui al Protocollo di regolamentazione fra Governo e Parti sociali del 14 marzo 2020.

\*\*\*

**D.** *Una impresa ambulante di prodotti ortofrutticoli - codice ateco 47.81.01, che "nel rispetto delle normative e regole igienico-sanitarie e con l'adozione di strumenti di protezione individuale" chiede se " può esercitare la facoltà di lavorare nella tipologia di vendita al domicilio del consumatore"*

**R.** Ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, è stata confermata la possibilità della vendita a domicilio di tutti i generi di prodotti.

E' tuttavia necessario che l'ambulante di prodotti agricoli non li venda in mezzo alla strada dove potrebbe creare assembramenti di persone, ma può organizzarsi per ricevere gli ordinativi e per consegnare la merce a domicilio, rispettando le norme igienico sanitarie nella fase di confezionamento e in quella di trasporto, finalizzata alla consegna dei prodotti ortofrutticoli al domicilio dell'acquirente.

\*\*\*

**D.** *Tra gli esercizi ora autorizzati dal DPCM del 10 aprile 2020 sono ammessi alla vendita anche quelli specializzati alla vendita di abbigliamento per adulti con limitazione alle sole corsie di esposizione di capi per bambini?*

**R.** Si ritiene che nei confronti dei locali specializzati alla vendita di abbigliamento opera ancora tale esclusione, tuttavia la stessa non trova invece applicazione per quelle tipologie di esercizi già autorizzati all'apertura e che potrebbero caratterizzarsi anche per la vendita di prodotti per bambini, sebbene specializzati nella vendita in via prevalente di generi diversi (e per tale motivo autorizzati ad aprire): è il caso dei supermercati che, oltre alla vendita in via prevalente di generi alimentari, sono soliti vendere anche prodotti di abbigliamento o altri generi (elettronica, illuminazione, cancelleria).

In tali casi l'autorizzazione all'apertura è concessa per tutti i generi di prodotti autorizzati: alimentari, elettronica, cartoleria, abbigliamento per bambini.

La vendita di prodotti per bambini e neonati è dunque da ritenersi ammessa:

a) negli esercizi specializzati;

b) negli esercizi non specializzati ma già autorizzati dai precedenti decreti all'apertura perché inseriti in allegato e aventi normalmente tra le linee di vendita anche prodotti diversi da quelli prevalenti.

\*\*\*

**D**. *Quali sono i codici di attività che devono essere posseduti per l'attività di commercio di mascherine chirurgiche e mascherine filtranti?*

**R.** I codici ATECO che identificano l'attività di commercio all'ingrosso dei dispositivi sono i seguenti

- per mascherine ed altri dispositivi (compresi camici, caschi etc.) per uso medico sanitario (DM, DPI sanitari e ffp2/ffp3):

46.46.30 (si autocertificazione) Attività consentita dal DM 25/03/2020

- per i DPI non sanitari:

46.69.94 (non è richiesta l'autocertificazione del DL 18/2020) Attività consentita dal DM 25/03/2020.

I codici ATECO che devono essere utilizzati per il commercio al dettaglio invece sono:

47.74 per le mascherine soggette ad autocertificazione,

47.52.1 per le altre.

\*\*\*